



COMUNE di ORIGGIO (VA)
REVISORE UNICO

Verbale n. 15/2022

OGGETTO: RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C.1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I., DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA

Il sottoscritto Revisore unico del Comune di Origgio, Dott. Fabio Andrea Conticelli, nominato giusta deliberazione consiliare n. 17 del 23/05/2019, in regime di "prorogatio", prende in esame la documentazione relativa alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

Il Revisore ha svolto l'attività di controllo e verifica in merito al riconoscimento ex art. 194, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di un debito fuori bilancio segnalato dal Responsabile dell'Area 1-Affari Generali e programmazione, dott.ssa Monica Cardinali, per complessivi euro 21.896,11 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alle cartelle di pagamento n. 11720190010868760000 e successiva intimazione di pagamento n. 1117 2022 90028990 07/000.

Per detto debito è stata individuata adeguata copertura finanziaria mediante utilizzo dell'avanzo vincolato in sede di rendiconto 2021 applicato con variazione di bilancio 2022/2024 che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.

Il Revisore, acquisita preliminarmente la documentazione dal Responsabile dell'Area 1-Affari Generali e programmazione e richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

CONSIDERATO CHE

- la cartella di pagamento n. 11720190010868760000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione- su incarico del Garante per la protezione dei dati personali, notificata il 10 ottobre 2019 richiedeva il pagamento complessivo di € 20.605,88 di cui € 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 605,88 a titolo di oneri per la riscossione a spese di notifica;
- l'Ente si è opposto avanti al Tribunale Civile di Busto Arsizio all'esecuzione della citata cartella esattoriale;

- Il predetto tribunale, Sezione II Civile di Busto Arsizio, con sentenza n.964/2021, RG n.866/2019, del 17.06.2021, pubblicata il 18.06.2021, ha respinto l'opposizione presentata;
- l'Ente ha impugnato la predetta sentenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- il Responsabile ha chiesto, conseguentemente ad ulteriore richiesta della somma da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e onde evitare un ulteriore aggravio di interessi, il riconoscimento del Debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL a favore del beneficiario Agenzia delle Entrate Riscossione.

VISTO che tale fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n.267/2000, come sopra indicato;

RITENUTO opportuno procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. A), per le motivazioni espresse nella relazione del Responsabile dell'Area 1- Affari Generali e programmazione per un importo pari a euro 21.896,11;

Premesso

- che l'art. 194, comma 1, lett. A) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, stabilisce che, con deliberazione consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali";
- che le "finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali" nel testo approvato il 12 Marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno che nel principio contabile n.2 "Gestione nel sistema del Bilancio" con riferimento ai debiti fuori bilancio, ed in particolare a quelli derivanti da sentenza, enuncia che : "il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità, da parte del Consiglio, fa coincidere i due aspetti giuridico contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto" ed al Principio 101 – Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio

non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

- che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti. L'organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti;

- che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificando ed integrando il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha previsto al Titolo II il rafforzamento dei controlli per le Province ed i Comuni ed in particolare l'art. 239, lettera b), punto 6, stabilisce il parere obbligatorio dell'organo di revisione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

- che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse.

VISTO

- che con deliberazione Consiliare n. 63/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024;
- che con la deliberazione n. 64/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- che con la deliberazione n. 14/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto dell'esercizio 2021;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 recante T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- che il Responsabile dell'Area 1- Affari Generali e programmazione ha reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- che il Responsabile dell'Area 2-Finanziaria, dott.ssa Rosaria Matarazzo;
- che l'Ente intende provvedere al riconoscimento e finanziamento di detto debito fuori bilancio per complessivi euro 21.896,11 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alle cartelle di pagamento n. 11720190010868760000.

Il Revisore

ATTESTA

l'ammissibilità del riconoscimento del debito fuori bilancio secondo le tipologie di cui all'art. 194, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le motivazioni espresse.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, 20.06.2022

IL REVISORE UNICO

(Dott. Fabio Andrea Conticelli)

Documento firmato digitalmente